

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Via Massimo D'Àzeglio, 1 – 71030 MATTINATA Tel. e fax 0884550102

e-mail fgic80800p@istruzione.it pec fgic80800p@pec.istruzione.it - <u>www.comprensivomattinata.edu.it</u> C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P - Codice Univoco: UFNUQ6

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

<u>La scuola è luogo di crescita civile e culturale della persona.</u> E' quindi ad essa, oltre che alla famiglia, che spetta arginare il rischio di caduta progressiva della cultura del rispetto delle regole, ricordando, inoltre, che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri.

Il compito della scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere, per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Le norme introdotte con il presente ordinamento e le relative sanzioni previste rispondono a criteri di gradualità e proporzionalità e mirano a promuovere comportamenti corretti sul piano educativo, sociale e civico.

I provvedimenti disciplinari tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

COMPORTAMENTI	SANZIONI	ORGANI
Sistematica mancanza di puntualità (ogni tre ritardi ingiustificati)	Comunicazione alla famiglia	Docente della prima ora di lezione
Assenze non giustificate entro i 3 giorni	Comunicazione alla famiglia (su apposito quaderno o telefono)	Docente coordinatore
Frequenza irregolare ed assenze non adeguatamente motivate	Comunicazione e colloquio con la famiglia	Docente / Dirigente scolastico
Mancanza del materiale occorrente	Richiamo verbale	Docente interessato
Incuranza del richiamo	Colloquio con la famiglia	Docente interessato
Inadempienze nell'esecuzione dei compiti assegnati in classe o a casa	Comunicazione scritta sull'apposito quaderno	Docente interessato
Atteggiamento reiterato	Richiamo ufficiale	Dirigente Scolastico
Cellulare acceso	Richiamo ufficiale con annotazione sul registro di classe	Docente

Uso del cellulare	Ritiro del cellulare e recupero	Dirigente Scolastico
	solo da parte dei genitori	

Comportamento non corretto	Richiamo verbale	Docente
durante l'intervallo		
Incuranza del richiamo	Richiamo ufficiale con annotazione sul registro di classe	Docente
Azioni di disturbo	Richiamo verbale	Docente
Atteggiamenti provocatori/Linguaggio volgare	Annotazione registro di classe	Docente
Atteggiamenti reiterati verso più docenti	Convocazione della famiglia	Dirigente scolastico
Ripetuta segnalazione sul registro dei verbali del c.d.cl.	Esclusione da visite guidate	Consiglio di classe
Gravi atteggiamenti	Sospensione dalle attività didattiche fino a 5gg.	Consiglio di classe
Danneggiamento volontario del materiale e degli arredi scolastici	Richiamo ufficiale e convocazione della famiglia	Dirigente scolastico
Scolastici	Risarcimento del danno	Dirigente scolastico
	Richiamo ufficiale e	Dirigente scolastico
Furto accertato (in relazione all'entità)	Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15gg.	Consiglio di classe
(in relazione all'entita)	Segnalazione alle autorità(in base alla gravità dall'azione)	Dirigente scolastico
Atti di bullismo o	Convocazione della famiglia	Dirigente Scolastico
microcriminalità (in relazione alla gravità)	Voto di condotta: inferiore a	Consiglio di classe
	6/10	Consiglio di classe
	Esclusione da visite guidate	
	Allontanamento dalla comunità	Consiglio di classe
	scolastica fino a 15gg.	
Casi di recidiva/ atti gravi di violenza:	Segnalazione alle autorità competenti	Dirigente Scolastico
reati che violano la dignità e il	Allontanamento dalla comunità	Consiglio d'istituto
rispetto della persona umana, o che creano situazione di pericolo	scolastica oltre i 15gg.	Consigno a istituto
per l'incolumità delle persone	Allontanamento dalla comunità	Consiglio d'istituto
(in relazione alla gravità)	scolastica fino al termine dell'anno scolastico.	
(DPR 235/2007)		
	Esclusione dallo scrutino finale o non ammissione all'esame di	Consiglio d'istituto

	stato conclusivo	

Durante i periodi di allontanamento inferiori ai 15 giorni è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Nei casi in cui il comportamento sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria penale in applicazione dell'art. 361 c.p.

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

Per quanto attiene all'impugnazione la Scuola garantisce:

- Il diritto di difesa degli studenti
- La snellezza e rapidità del procedimento.

Il procedimento disciplinare verso gli alunni costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/'90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso <u>da parte di chiunque vi abbia interesse</u> (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione ad un apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art.5 - Comma 1).

Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori (Art.5 – Comma 1).

In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'O.G. un genitore di studente sanzionato) è prevista sostituzione con membro supplente (un docente e un genitore).

ORGANO DI GARAZIA D'ISTITUTO

REGOLAMENTO

- 1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall' art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.
- 2. L'organo di garanzia designato dal Consiglio d'istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, 1 docente e 2 genitori.
- 3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'organo di Garanzia interno che decide in via definitiva.

- 4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
- 5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
- 6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
- 7. Ciascun membro dell'organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista astensione: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
- 9. Il presidente, in preparazione dei lavori di seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzato alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- 10. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato
- 11. L'Organo di Garanzia resta in carica per 2 anni scolastici.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del DPR 249, viene specificatamente attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale.

E' da ritenersi che, in tal caso, il termine per la proposizione del reclamo sia di 15 giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola.

E' istituito un Organo di Garanzia regionale che dura in carica 2 anni scolastici. Detto organo – presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato – è composto da tre docenti e da tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il comma 5 fissa il termine perentorio di <u>30 giorni</u>, entro il quale l'organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l'Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art. 16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.